

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1954)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1966
(V. Stampato n. 2727)*

**d'iniziativa dei deputati CURTI Aurelio, ARNAUD, MUSSA IVALDI VERCELLI,
SECRETO, e ALPINO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1966*

Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.